

## VERIFICHE DI CONFORMITÀ

*approfondimento di pagina 43*

### 1) **Verifica di attrezzature di lavoro**

Le attrezzature di lavoro elencate nell'**Allegato VII** del d.lgs. 81/2008 devono essere sottoposte a **verifica**, con cadenza periodica stabilita nel medesimo Allegato. La **prima verifica**, conseguente all'installazione, è eseguita dall'Inail<sup>1</sup> entro 60 giorni dalla richiesta presentata dal datore di lavoro. Le **verifiche successive** alla prima - da farsi entro 30 giorni dalla richiesta - sono invece di competenza della **ASL**.

Ai fini delle verifiche, l'Inail e la ASL possono avvalersi del supporto di **soggetti abilitati**, pubblici o privati. I soggetti privati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. L'elenco dei soggetti abilitati è disponibile presso le Direzioni regionali dell'Inail e le singole strutture delle ASL.

### 2) **Verifica di impianti elettrici (d.p.r. 462/2001)**

#### **2.1 Impianti elettrici di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche**

La prima verifica (**omologazione**) degli impianti é eseguita dall'installatore, che rilascia la **dichiarazione di conformità**.

Le **verifiche periodiche** sono effettuate ogni **5 anni**, su richiesta e a spese del datore di lavoro, da parte della ASL, o dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), oppure di organismi individuati dal Ministero delle attività produttive.

#### **2.2 Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione**

L'installatore effettua la **messa in esercizio** di tali impianti e la verifica di conformità alla normativa vigente, infine rilascia la dichiarazione di conformità.

L'**omologazione** è invece eseguita dalle **ASL o dall'ARPA** competente per territorio.

Le **verifiche periodiche** devono essere richieste sempre dal datore di lavoro e sono a suo carico; la periodicità è però **biennale**. I soggetti preposti alle verifiche periodiche sono ASL/ARPA/organismi individuati dal Ministero delle attività produttive.

Oltre alle verifiche periodiche prescritte per attrezzature di lavoro e impianti, la ASL, l'ARPA o i soggetti individuati possono compiere **verifiche straordinarie**, nell'eventualità di:

- a) esito negativo delle verifiche periodiche;
- b) modifiche rilevanti di attrezzature/impianti;
- c) richiesta da parte del datore di lavoro.

---

<sup>1</sup> A seguito dell'emanazione del decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito in Legge n. 122/2010), a partire dal 31 maggio 2010 sono state attribuite all'Inail le competenze, comprese quelle in materia di sicurezza sul lavoro, dell'Ispesl e dell'Ipsema, in seguito a soppressione di suddetti Enti.



Infine, la **ASL** e l'**Inail** hanno la facoltà di eseguire **verifiche a campione** per valutare la conformità degli impianti alle normative vigenti.

